

OSPITALITÀ RURALE FAMILIARE

Cos'è l'ospitalità rurale familiare

L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

Capacità ricettiva massima

Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

Destinazione urbanistica degli immobili e requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari e urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia e agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

Preparazione pasti

Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina familiare dell'abitazione.

Camere dell'abitazione

Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.

Denominazione aggiuntiva

Se la struttura ricettiva agrituristica è situata lungo un itinerario riconosciuto dalla Regione (Ir 12/10) è consentita la denominazione di "posto tappa", ubicato in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni.

Alcune prescrizioni sono state modificate e si applicano in sostituzione delle corrispondenti disposizioni. A tal riguardo occorre pertanto far riferimento alle prescrizioni di cui al punto 3 della sezione I, nella parte rubricata "Adozione del logo regionale posto tappa", nonché alla lettera g) della sezione II, dell'Allegato E del Regolamento regionale n.4/2018 relativo al comparto ricettivo extralberghiero.

Modalità di apertura

L'attività è esercitata in alternativa ad altre forme di ricettività o di ospitalità agrituristica, fino ad un massimo di duecentosettanta giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare.

Prevalenza dell'attività agricola

Per l'attività di ospitalità rurale familiare di cui all' articolo 6 della l.r. 2/2015 , l'attività agricola è considerata già prevalente.

Classificazione e logo

Anche per l'ospitalità rurale familiare, così come per l'agriturismo è previsto un logo distintivo e una classificazione in ordine crescente da 1 a 3 spighe.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Avvio

Trasmettere la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per via telematica con posta certificata allo Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) del territorio in cui si vuole aprire l'attività corredato dalla denuncia di classificazione, dalla denuncia attrezzature caratteristiche e prezzi - modelli predisposti dalla struttura regionale competente - (Art. 19 Legge 241/1990). Il SUAP ricevuta l'istanza ne trasmette copia agli Enti facenti parte del procedimento amministrativo: Comune, ASL, Provincia o Città Metropolitana e ATL.

Variazione

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, deve essere comunicata al SUAP competente con una SCIA per variazioni entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.

Sospensione e cessazione

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione attraverso la compilazione dei modelli predisposti dalla struttura regionale competente:

- comunicazione di sospensione/riavvio
- comunicazione di cessazione

Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori 6 mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

Altri obblighi amministrativi

Il titolare deve obbligatoriamente:

- comunicare giornalmente all'Autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e le relative generalità accreditandosi sul portale della Polizia di Stato: www.alloggiatiweb.it;
- comunicare alla Provincia o alla Città metropolitana o ad altro soggetto delegato i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti e la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo, accedendo alla piattaforma informatica TUAP (Turismo arrivi e presenze) - articolo 5bis Lr 12/87.
- comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno all'ATL locale (Agenzia turistica locale) le caratteristiche e i prezzi che si intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno seguente su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente: "Comunicazione caratteristiche e prezzi".
- esporre in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella, sulla quale sono indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'ATL.
- esporre dietro alla porta di ciascuna camera/unità abitativa, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'ATL;
- consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura e il numero dell'unità abitativa. Si prescinde dalla consegna del bollettino nel caso in cui la prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi vengono effettuati per conto dei clienti da organismi di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li rappresentano;
- esporre il segno distintivo della classe assegnata, sulla base dell'Allegato D del regolamento di attuazione, sulla facciata principale nell'insegna provvista di illuminazione notturna o su una targa;

- esporre all'interno di ogni struttura in modo ben visibile copia dell'autorizzazione o DIA ove ancora esistenti, ovvero della SCIA corredata da ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP.

Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sono esercitate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della l.r.5 marzo 1987, n.12.